CAMERA DEI DEPUTATI N. 2769-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Seduta del 12 giugno 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi Scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952

Presentata alla Presidenza il 17 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'interesse reciproco dei due paesi di tutelare le denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di alcuni prodotti, il Governo italiano e il Governo federale austriaco hanno firmato il 1° febbraio 1952 un Accordo che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento.

Una lista allegata all'Accordo, che potrà eventualmente essere completata di comune accordo dalle parti contraenti, precisa i prodotti la cui denominazione è tutelata.

Ognuno delle parti contraenti s'impegna a reprimere e a proibire con tutte le misure previste dalla propria legislazione, la circolazione, l'importazione, la vendita o la messa in vendita all'interno e ai fini di esportazione di tutti i prodotti che portano comunque anche sull'imballaggio o sulle fatture le denominazioni contenute nella lista annessa all'Accordo e che sono per loro natura tali da ingannare il pubblico sull'origine, la qualità e il carattere o le qualità speciali dei prodotti e delle merci.

Per ciò che riguarda il nostro paese sono di particolare interesse le denominazioni di alcuni vini tipici come Chianti, Orvieto, Marsala, Soave, Valpolicella, che sotto questi nomi, pur non essendo stati prodotti in Italia, venivano prima dell'Accordo importati in Austria e immessi nel commercio.

Uno scambio di lettere allegato all'Accordo precisa che l'inclusione nella lista dei prodotti tutelati dalla denominazione: « Vermouth di Torino » è subordinata alla condizione che tale denominazione sia riservata nella legislazione italiana alla fabbricazione di questo prodotto nella Regione del Piemonte, avente la città di Torino per capoluogo.

L'Accordo avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua messa in vigore.

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

identico;